

I RECENTI INTERVENTI NORMATIVI DI ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTENUTO DEGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DI INFORMAZIONI ESTRATTE DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DELLA DECISIONE CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIARI (ECRIS)

di Clarissa Carrillo

(Dottore di ricerca – Università degli Studi di Torino)

SOMMARIO: 1. Le origini dell'interconnessione tra i casellari giudiziari all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea. – 2. Il d. lgs. 12 maggio 2016, n. 74 di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI in materia di scambio delle informazioni estratte dal casellario giudiziale. – 3. Il d. lgs 12 maggio 2016, n. 75 di attuazione della decisione 2009/316/GAI e l'istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). – 4. Considerazioni conclusive.

1. Con i decreti legislativi 74 e 75 del 12 maggio 2016, il legislatore italiano ha dato attuazione nell'ordinamento interno, - seppure in ritardo¹ - rispettivamente alla decisione quadro 2009/315/GAI e alla decisione 2009/316/GAI del Consiglio dell'Unione europea, relative all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la prima, all'istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), la seconda.

L'idea di mettere in relazione i casellari giudiziari nazionali all'interno dell'Unione europea è risalente², ma si è avvertita una maggiore urgenza di scambiare le informazioni sul passato criminale dei cittadini condannati a seguito degli attentati terroristici di Londra e Madrid del 2004 e 2005³. Il reciproco riconoscimento

¹ I termini per le procedure di adeguamento alle disposizioni contenute negli atti dell'Unione nn. 2009/315/GAI e 2009/316/GAI sono scaduti, rispettivamente, il 27 aprile 2012 e il 7 aprile 2012. Non esita a definire il nostro Paese «ritardatario cronico nel recepimento del diritto dell'Unione Europea emanato nella vigenza dell'ex Terzo Pilastro», G. DI PAOLO, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE: recenti novità sul fronte domestico e a livello europeo*, in CP 2016, 3018.

² Già dal *Casier Judiciaire et réhabilitation*, che raccoglie gli atti delle “giornate di Neuchâtel” della Fondazione Internazionale Penale e Penitenziaria del 30 agosto – 1 settembre 1979, 47 risulta l'intervento di Rodriguez Devesa, secondo cui «nella sua forma attuale, il casellario giudiziario, istituzione tipica dello spirito nazionalista del XIX secolo, non è più adatto alla lotta contro la criminalità che sempre più si internazionalizza», citazione tratta da M. PISANI, *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, Cooperazione internazionale in materia penale*, in RIDPP 2006, 1152.

³ La necessità di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne costituisce chiaramente una priorità dell'Unione europea, come sottolineano la dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata

delle decisioni penali all'interno del contesto europeo⁴ e, prima ancora, l'obiettivo di fornire ai cittadini un "livello elevato di sicurezza" in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'art. 29 del Trattato sull'Unione europea, presuppongono infatti necessariamente la possibilità, per uno Stato membro, di conoscere in tempo utile le precedenti condanne riportate da un soggetto.

Prima di analizzare, seppur brevemente, gli interventi citati in materia di interconnessione dei casellari giudiziari nazionali, occorre premettere che - nell'ambito di tali atti normativi - la possibilità, per uno Stato membro, di conoscere il "curriculum criminale" di un soggetto non rileva né per il principio di *bis in idem*, né per l'esecuzione della sentenza straniera, obiettivi perseguiti da altri provvedimenti.⁵

Il miglioramento degli strumenti di circolazione delle informazioni concernenti le condanne a carico di cittadini comunitari, evidentemente, conserva un ruolo per così dire "servente" rispetto al vero scopo della conoscenza di tali dati. A tal fine, infatti, il Consiglio aveva adottato - già nel 2008 - una decisione quadro relativa alla «considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'UE in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale», recentemente recepita dal d. lgs 12 maggio 2016 n. 73 e volta a far sì che in ciascun Paese le condanne pronunciate in altro Stato europeo abbiano un effetto equivalente a quello attribuito alle pronunce nazionali.⁶

dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 e in seguito ribadita nel programma dell'Aja per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, pubblicato in *G.U.* C 53 del 3.3.2005, 1. Ancora, l'obiettivo è stato sottolineato nel piano di azione del 2 e 3 giugno 2005 adottato dal Consiglio e dalla Commissione per dare attuazione al piano dell'Aja e nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007. In tale contesto, il Consiglio aveva proposto l'istituzione di un registro europeo delle condanne e delle interdizioni (REPC) perché gli strumenti adottati in precedenza, ed in particolare gli artt. 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non «soddisfano le attuali esigenze della cooperazione giudiziaria in uno spazio quale l'Unione europea», così il considerando n. 8 della DQ 2009/315/GAI. Sul punto, v. A. MARANDOLA, *Verso un casellario giudiziario europeo (o una variante di minor portata)*, in *DPP* 2007, 1379; B. PIATTOLI, *Diritti fondamentali: obiettivi e programmi dell'Unione europea in materia di giustizia penale*, in *DPP* 2007, 549; N. PLASTINA - G. IUZZOLINO, *Casellario giudiziale, via al modello Ue. Agevolato lo scambio di dati tra Stati*, in *D&G* 2006 (1), 102.

⁴ Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, pubblicato in *G.U.* C 12 del 15.01.2001, 10.

⁵ Si fa riferimento alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo DQ 2002/584/GAI (come modificata dalla DQ 2009/299/GAI) e alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini dell'esecuzione all'interno dell'Unione europea.

⁶ Si v. la decisione quadro 2008/675/GAI, pubblicata in *G.U.U.E.* L 220 del 15.08.2008, 32 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea e recentemente recepita dal d. lgs. 12.5.2016 n. 73, in *G.U.* 20.5.2016 n. 117. Sul punto, v. in particolare l'art. 3 del predetto decreto, che dispone che le precedenti condanne pronunciate per fatti diversi in altri Paesi dell'area europea siano valutate nell'ordinamento interno anche in assenza di riconoscimento. In tema, v. *ex multis* V. G. ALLEGRA, *Il riconoscimento della sentenza penale straniera*, Milano 1943, 48; C.E. BALOSSINI, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere*, Torino 1938, 20; O. DOMINIONI, *Riconoscimento della sentenza straniera e valore internazionale delle decisioni penali*, in

Lo scopo di consentire all'autorità giudiziaria interna di prendere in considerazione le sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri - e ciò a prescindere dal procedimento di riconoscimento previsto dall'art. 730 Cpp - è di trarne ogni opportuna considerazione nel procedimento penale in corso per fatti diversi. In tale ottica, la conoscenza della storia criminale di un imputato potrebbe consentire di adattare, e quindi di individualizzare, la decisione da prendere nel caso concreto.

Il precedente, in tal senso, assume la valenza di fatto storico, che può esplicare effetti sostanziali e processuali in un nuovo procedimento. Si pensi, a titolo esemplificativo, al rilievo che la conoscenza del passato criminale può assumere per ciò che concerne la determinazione della pena, la concessione delle c.d. attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis Cp, la recidiva, gli effetti penali della condanna, la concessione o revoca di benefici come la sospensione condizionale della pena nonché la dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere di cui agli artt. 102 e ss. Cp, oltre che per ogni determinazione in fase di indagini preliminari o durante l'esecuzione della pena.

Al livello macroregionale dell'Unione europea, plurime sono le Convenzioni che prevedono meccanismi di trasferimento dei dati relativi alla "storia criminale" dei singoli individui.

L'informazione sulle condanne pronunciate in altri Stati, prima dell'emanazione di vari atti europei di cui si dirà, era regolata principalmente dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale siglata a Strasburgo il 20 aprile 1959 tra i Paesi del Consiglio d'Europa.⁷ Tale atto disciplina due meccanismi di scambio di informazioni, uno che potremmo definire "d'ufficio" o automatico, l'altro su richiesta. Il primo, regolato dall'art. 22, prevede che i Ministri della giustizia degli Stati parte comunichino - almeno una volta l'anno -, le sentenze penali emesse nei confronti di un cittadino di altro Paese aderente, allo Stato di nazionalità di quest'ultimo. L'art. 13 della Convenzione, invece, disciplina lo scambio di informazioni estratte dal casellario nazionale sulla base di una richiesta inviata da parte dell'autorità giudiziaria di un Paese membro allo Stato di cittadinanza dell'imputato "per l'istruzione di un affare penale".

DPenInt a cura del C.S.M., Roma 1979, 109; R. FOIS, *Riconoscimento di sentenze straniere*, in *Rapporti intergiurisdizionali*, a cura di M.G. Aimonetto, Torino 2002, 306; A. GAITO, *Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova 2006, 172; G. GIACALONE, *Gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane*, in *DocG* 1995, 83; G. LIGUORI, *Il riconoscimento della sentenza penale straniera*, Bologna 1977, 78; M. MAZZANTI, *In tema di riconoscimento di sentenza straniera*, in *GI* 1965 (II), c. 187; P. PITTARO, sub art. 730 c.p.p., in *Commento Chiavario*, VI, Torino 1990, 817; G. VENTURINI, *Il riconoscimento delle sentenze penali straniere*, in *RIDP* 1940, 119; D. VIGONI, sub artt. 730-746, in *Commentario al codice di procedura penale*⁴, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano 2010, 8334 ss.; E. ZAPPALÀ, *I rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, a cura di E. Zappalà e F. Siracusano, II, Milano 2011, 703 ss.

⁷ La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale è stata resa esecutiva in Italia con l. 23.2.1961 n. 215.

Poiché i summenzionati meccanismi di scambio producevano risultati inefficienti – causati principalmente dalla disomogeneità delle normative nazionali in tema di organizzazione, conservazione e contenuto dei dati raccolti nel casellario giudiziale – riprendendo altresì un’idea che figurava già nelle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, il programma dell’Aja aveva invitato la Commissione a formulare alcune proposte volte a favorire una più efficace circolazione delle informazioni reperibili nei registri nazionali.

Nel gennaio 2005 la Commissione presentava dunque il Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sui loro effetti, ove non solo erano evidenziati i punti che creavano le maggiori difficoltà nello scambio dei dati, ma si formulavano alcune proposte per superare i problemi riscontrati⁸. In primo luogo, si auspicava di facilitare lo scambio bilaterale delle informazioni incrementando gli strumenti di assistenza giudiziaria tra Stati già in vigore; in aggiunta, si proponeva di mettere in rete i singoli uffici nazionali deputati alla conservazione e alla compilazione dei casellari; da ultimo, si prospettava l’istituzione di un registro europeo delle condanne e delle interdizioni come strumento capace di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

Al solo fine di migliorare i meccanismi di trasmissione delle informazioni suesposti e di attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, in via transitoria la Commissione provvedeva a presentare la decisione 2005/876/GAI del 21 novembre 2005 «relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziari»⁹ e, appena un mese dopo, la proposta di decisione – quadro COM/2005/690¹⁰.

Con tali provvedimenti, si intendevano superare le criticità riscontrate nel meccanismo disciplinato dall’art. 22 della Convenzione europea del 1959. In primo luogo, si prevedeva l’obbligo di trasmettere i dati pur laddove il condannato avesse la cittadinanza anche del Paese di condanna; l’informazione, poi, doveva essere inviata “immediatamente”, anziché periodicamente (almeno annualmente), come prevedeva l’art. 22 della Convenzione di Strasburgo.

Ogni Paese avrebbe poi avuto l’obbligo di istituire un’“autorità centrale”, deputata a gestire ed inviare le richieste di informazioni al proprio omologo di altro Stato membro, così superando gli strumenti fino ad allora adoperati nell’area *lato sensu* europea.¹¹

⁸ Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull’effetto di quest’ultime nell’Unione europea, 25 gennaio 2005, COM(2005)10, in *G.U.U.E.* 24.5.2005 n. C 125/09. Per un commento, v. V. HAVY, *Le casier judiciaire européen: vers une première décision*, in *Cahiers de droit européen* 2005, 157.

⁹ Pubblicata in *G.U.U.E.* 9.12.2005 l. 322/33. Lo scambio dei dati è il presupposto dell’obiettivo di cui all’art. 29 del Trattato sull’Unione europea di «fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

¹⁰ La proposta di decisione quadro COM/2005/690 veniva presentata in data 22 dicembre 2005. Sul punto, v. M. CHIAVARIO, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo*, in *RIDPP* 2005, 976.

¹¹ Sul punto, v. D. CIMADOMO, *I casellari e l’anagrafe*, in *Trattato di procedura penale*, VI, *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. Kalb, Torino 2009, 373; A. MARANDOLA, *La legislazione penale*

Rispetto al precedente meccanismo, infatti, quello in oggetto consentiva di assicurare la completezza e l'aggiornamento dei dati, conservati dal Paese di appartenenza del condannato, nonché la ritrasmissione delle informazioni ad altro Stato. Gli atti della Commissione tentavano dunque di completare l'art. 13 della Convenzione di Strasburgo che, come anticipato, disciplina la trasmissione dei dati estrapolati dai registri nazionali su richiesta dell'autorità giudiziaria di un Paese aderente, per lo svolgimento di un procedimento penale.¹² Al fine di rendere lo scambio di informazioni più rapido e comprensibile, la decisione 2005/876/GAI non solo prevedeva l'adozione di un modulo standardizzato allegato all'atto – in cui erano inseriti settori e voci predeterminati –, ma introduceva anche un termine per la risposta.

Accanto agli strumenti brevemente riportati, nell'ambito europeo è poi operativa – benché non recepita da tutti i membri – la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale adottata dal Consiglio europeo a Bruxelles il 29 maggio 2000 e relativo Protocollo. L'art. 6 § 1, in particolare, consente lo scambio di informazioni direttamente tra autorità giudiziarie, purché effettuate per iscritto o con altro mezzo che consenta al destinatario di verificare l'autenticità dei dati ricevuti¹³.

Da ultimo, occorre ricordare che, prima dell'intervento delle decisioni del Consiglio del 2009, in seno all'Unione europea alcuni Stati membri avevano già avviato – con l'obiettivo di rendere più celere lo scambio di informazioni concernenti il “passato penale” dei cittadini comunitari – un progetto pilota di “Casellario europeo” per il dialogo fra archivi di vari Paesi¹⁴. Il progetto di interconnessione denominato *Network of Judicial Registers (NJR)*, rappresentava un grande avanzamento rispetto al passato, specialmente perché consentiva la registrazione telematica in ambito nazionale delle sentenze di condanna pronunciate a carico dei propri cittadini da parte delle Autorità giudiziarie di altri Paesi membri, permettendo anche l'interrogazione diretta, per via telematica, dei casellari giudiziali degli altri Stati aderenti all'iniziativa¹⁵.

Verso un casellario giudiziario europeo, cit., 1384; N. PLASTINA – G. IUZZOLINO *Casellario giudiziale, via al modello UE.*, cit., 102; N. PLASTINA, *Cooperazione giudiziaria. L'Italia e il casellario unificato dell'UE*, ivi, 109.

¹² L'art. 13 CEAG, si noti tuttavia, non prevede un termine per la risposta, né l'obbligatorietà della stessa. Molti Paesi, infatti, hanno apposto alla Convenzione riserve statali e condizioni, specialmente per ciò che concerne il requisito della doppia incriminabilità del reato oggetto di condanna e la non contrarietà della sentenza ai principi fondamentali espressi dalla CEDU.

¹³ La Convenzione, che attualmente non è vigente in tutti gli Stati membri, è pubblicata in *G.U. C 197* del 12.7.2000.

¹⁴ Il progetto, realizzato già nel 2006, aveva ricevuto l'adesione di Belgio, Francia, Germania, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Regno Unito e Slovacchia.

¹⁵ Alcune informazioni sul progetto pilota di “Casellario europeo” (NJR) sono reperibili in www.archivio.cnipa.gov.it ed in www.e-justice.europa.eu. In Italia la partecipazione al progetto NJR è stata resa possibile dall'accordo intervenuto tra il Dipartimento Affari di Giustizia e la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia da un lato e il CNIPA, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione dall'altro. Benché non intendesse realizzare un archivio europeo, né un'interconnessione incondizionata dei casellari

2. Con la decisione quadro 2009/315/GAI,¹⁶ il legislatore europeo ha dunque cercato di facilitare e incentivare lo scambio di informazioni estratte dai casellari nazionali all'interno dei Paesi dell'Unione, riprendono certamente modelli già sperimentati in passato, con l'obiettivo, però, di migliorarne la fruibilità.¹⁷ Nel perseguire tale scopo, tuttavia, l'atto in oggetto non si propone di armonizzare gli ordinamenti nazionali, come dimostrato anche dal fatto che la definizione di casellario giudiziario riportata all'art. 2 della decisione quadro rimanda ai «registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale»¹⁸.

Il d. lgs. 12.5.2016 n. 74 di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, ripercorrendone abbastanza fedelmente l'impianto,¹⁹ prevede due ipotesi distinte.

In primo luogo, l'art. 4 § 2 della DQ e l'art. 4 co. 1 d. lgs. 74/2016, disciplinano il dovere dello Stato membro di condanna – e dunque dell'Italia nel decreto nazionale – di informare “*senza indugio*” non tutti gli Stati, ma la sola Autorità centrale del Paese di cittadinanza (o le Autorità centrali in caso di possesso di più cittadinanze da parte del condannato)²⁰ circa la sentenza pronunciata nel proprio territorio a carico di un cittadino di altro Paese membro.²¹ L'art. 4 co. 2 d. lgs. 74/2016 specifica, poi, che le informazioni da trasmettere sono quelle previste dal neo introdotto art. 5-ter del d.P.R. 14.11.2002 n. 313.²²

statali, il progetto pilota consentiva di realizzare una banca dati custode dell'indice e di minimi elementi di identificazione del condannato e del Paese in cui sia stata emessa la condanna. Una volta inviata la richiesta, l'unità europea rispondeva con un “*hit*”, che indicava lo Stato in cui un determinato soggetto aveva riportato antecedenti penali. L'interessato doveva quindi rivolgersi direttamente al Paese di condanna per ottenere maggiori e più specifiche informazioni.

¹⁶ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26.2.2009 pubblicata in *G.U.U.E.* 7.4.2009, L. 93 e decisione del Consiglio 2009/316/GAI del 6.4.2009, *ivi*. Sul punto, v. M. CASTELLANETA, *Casellario giudiziale: uno scambio di notizie sulle condanne penali dei cittadini dell'Unione*, in *GD* 2009 (18), 103.

¹⁷ Il considerando n. 6 della decisione quadro 2009/315/GAI specifica che l'obiettivo è proprio quello di «migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna, sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico dei cittadini dell'Unione». Per un primo commento al decreto legislativo citato, v. M.F. CUCCHIARA, *Reciproco riconoscimento delle decisioni penali e circolazione delle informazioni estratte dal casellario giudiziale. Recepimento degli strumenti UE*, in *www.giurisprudenzapenale.it*, 2016, 6.

¹⁸ Punto ribadito “a chiare lettere” dal considerando n. 16 della DQ 2009/315/GAI e dal considerando n. 10 della decisione 2009/316/GAI.

¹⁹ Il d. lgs. 12.5.2016 n. 74 attua gli artt. 1 e 19 l. 9.7.2015 n. 114 («Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»), pubblicata in *G.U.* 31.7.2015 n. 176.

²⁰ Tale previsione, si noti, modifica sul punto quanto previsto dall'art. 22 della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria.

²¹ La comunicazione deve dunque avvenire senza indugio, e non soltanto una volta l'anno, secondo il testo dell'art. 22 della Convenzione del 1959.

²² L'art. 5-ter d.P.R. 313/2002, rubricato «Estratto del provvedimento iscrivibile», inserito all'interno del nuovo titolo II-bis («Casellario giudiziale europeo») prevede che ogni estratto di condanna ricevuto da altro Stato membro sia conservato integralmente attraverso l'iscrizione delle informazioni obbligatorie, facoltative, e supplementari elencate, come si vedrà nel proseguimento. Per una breve analisi del funzionamento del casellario giudiziario telematico, v. A. CONTALDO – M. GORGA, *Le regole del nuovo casellario giudiziario telematico*, in *Dir. dell'internet* 2008 (4), 411.

Come da subito evidente, i contatti tra richiedente e richiesto non avvengono tra Stati, e neppure tra organi giurisdizionali, ma tra Autorità centrali, che ciascun Paese membro è tenuto a designare, come previsto dall'articolo 3 della decisione quadro. Per ciò che concerne l'Italia, il d. lgs. 74/2016 ha individuato quale autorità competente l'Ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2 co. 1 lett. p) e 19 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

Lo Stato di cittadinanza, ricevuta l'informazione, sarà tenuto a conservarla "integralmente" (ex art. 5 co. 1 DQ), così superandosi la Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria del 1959, che, come anticipato, non imponeva alcun obbligo al destinatario della comunicazione. Per ciò che concerne il nostro Paese, gli artt. 5 e 7 d. lgs. 74/2016 specificano che l'Ufficio centrale debba conservare tutti i dati ricevuti circa le condanne pronunciate in altri Stati membri nei confronti dei cittadini italiani e che, laddove richiesto, trasmetterà le informazioni relative a pronunce emesse in Italia o in altri Stati membri²³. Non solo. Lo Stato di nazionalità dovrà altresì aggiornare tali dati, ogni qual volta venga a conoscenza dell'avvenuta modifica o soppressione delle informazioni da parte dello Stato di condanna, come prevede l'art. 5 co. 2 DQ. Su specifica richiesta dello Stato di cittadinanza, infine, l'Autorità centrale del Paese di condanna dovrà, ex art. 4 co. 4 DQ, trasmettere anche la copia della sentenza e i provvedimenti conseguenti.

Il meccanismo messo in campo dall'art. 4 dell'atto europeo fa sì che ogni Stato membro possa chiedere informazioni circa la storia criminale di un soggetto direttamente allo Stato di cittadinanza, sia ai fini di un procedimento penale, sia per scopi differenti, rendendo così possibile delineare la nozione di "recidiva europea"²⁴. In questo modo, infatti, il richiedente potrà essere reso edotto - con un'unica interrogazione telematica rivolta All'autorità centrale di cittadinanza - di tutte le condanne precedenti a carico di un determinato soggetto, ovunque riportate all'interno dell'Unione.

²³ Il decreto legislativo in oggetto non specifica la distinzione operata dalla DQ circa le condanne pronunciate in Paesi membri dell'UE di cui l'Ufficio centrale abbia avuto informazione che siano conservate ai sensi dell'art. 5 (art. 7 co. 1 n. 2) o che siano iscritte nel casellario giudiziale (art. 7 co. 1 n. 3). Sul punto, viene in soccorso la decisione quadro 2009/315/GAI, che all'art. 7 § 1 distingue le due ipotesi in base al fatto che le informazioni siano state recapitate allo Stato di cittadinanza rispettivamente dopo e prima del 27 aprile 2012 (termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro).

²⁴ Sul punto, v. D. CIMADOMO, *Il casellario giudiziario*, in *Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano*, cit., 835; M. GIALUZ, *Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell'integrazione in materia penale*, in AA.VV., *Cooperazione informativa e giustizia penale nell'Unione europea*, a cura di F. Peroni - M. Gialuz, Trieste 2009, 190; G. IUZZOLINO, *La recidiva europea. Il valore dei precedenti penali negli Stati membri*, in *Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano*, Torino 2012; D. NEGRI, *La circolazione del "curriculum criminale" tra i procedimenti penali*, in *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, a cura di R.E. Kostoris e R. Orlandi, Torino 2006, 319; N. PLASTINA - G. IUZZOLINO, *Recenti iniziative dell'Unione europea nel settore dei casellari giudiziari*, in *D&G* 2006, 1.

Sia la decisione quadro sia il decreto legislativo, si noti, fanno riferimento alle sole informazioni concernenti le persone fisiche, escludendosi dunque le persone giuridiche e gli enti, benché il considerando n. 7 della DQ 2009/315/GAI specifichi che tale limitata applicazione del meccanismo di scambio di informazioni «non dovrebbe pregiudicare l'eventuale futura estensione [...] allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche».

Gli articoli 6 e 7 dell'atto europeo disciplinano, poi, le modalità della richiesta di estrazione di dati dal casellario giudiziario. Viene pertanto creato un "formato europeo standardizzato" per la domanda (da inviarsi nella lingua dello Stato richiesto ex art. 10 DQ) e per la risposta dello Stato di cittadinanza (nel medesimo idioma o in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri), nonché le informazioni che quest'ultimo può o deve fornire, mentre gli articoli 8 di entrambi gli atti prevedono termini di risposta alquanto brevi (immediatamente e comunque entro dieci o venti giorni lavorativi, a seconda che la domanda sia presentata da un'Autorità centrale o dal diretto interessato).

Nella richiesta di notizie estratte dal casellario giudiziale dovranno essere indicate l'Autorità centrale dello Stato richiedente, i dati relativi all'identità della persona oggetto di indagine nonché lo scopo di quest'ultima. Nel caso in cui la domanda avvenga all'infuori di un procedimento penale, il mittente dovrà anche specificare se la richiesta provenga da un'autorità giudiziaria, amministrativa oppure dall'interessato stesso. La risposta, vale a dire il c.d. certificato penale europeo, indicherà, secondo il caso, l'assenza di precedenti, un elenco delle condanne e di altre informazioni emesse dall'autorità giudiziaria del Paese di cittadinanza o di altri Paesi membri, oppure la sola presenza di condanne, con la specificazione che lo Stato richiesto o quello di condanna negano l'accesso a tali dati per fini diversi da un procedimento penale²⁵.

L'art. 11 della decisione quadro enuncia, in particolare, le informazioni obbligatorie, concernenti i dati personali del condannato, la natura della condanna ed il suo contenuto (in special modo la pena ed eventuali altre sanzioni), nonché il reato, con le disposizioni giuridiche applicabili. Alle informazioni necessarie possono aggiungersi quelle facoltative, quali il nome dei genitori del condannato, il numero della condanna, le interdizioni eventualmente previste e il luogo di commissione del reato; da ultimo, la Decisione Quadro prevede le informazioni supplementari, che devono essere trasmesse se conosciute dall'Autorità centrale dello Stato di condanna, quali il numero del documento di identità, le impronte digitali ed eventuali pseudonimi del condannato. Vi è infine una "clausola di chiusura", che prevede la possibilità di trasmettere «altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relativo a condanne».

Qualora lo Stato di nazionalità riceva una richiesta di informazioni circa il *curriculum* criminale di un proprio cittadino, potranno darsi due casi. In primo luogo, la richiesta potrà essere motivata dallo svolgimento di un procedimento penale in altro Paese europeo; in questa evenienza, l'autorità centrale dello stato di

²⁵ Nel caso di richiesta motivata per fini diversi dallo svolgimento di un procedimento penale, infatti, lo Stato richiesto trasmetterà le informazioni secondo il proprio diritto nazionale.

cittadinanza dovrà fornire le informazioni estrapolate dal proprio casellario (concernenti le condanne pronunciate all'interno del proprio territorio od in altri Stati membri, a condizione che siano state oggetto di trasmissione e, se inviate prima del 27 aprile 2012, che siano state iscritte nel proprio casellario); a queste si aggiungono le condanne pronunciate a carico di un proprio cittadino in Paesi terzi, purché, anche in tale circostanza, siano state iscritte nel registro nazionale. Laddove invece la richiesta pervenga per finalità diverse da un procedimento penale, l'Autorità centrale evaderà la stessa secondo il diritto nazionale per quanto concerne le condanne pronunciate nel proprio territorio od in Paesi terzi; se invece la condanna sia stata pronunciata in altro Paese membro dell'Unione, l'Autorità centrale non potrà fornire tale informazione al richiedente se, nell'inviare le informazioni ex art. 4 DQ, lo Stato di condanna abbia specificato il divieto di ritrasmissione delle stesse per fini diversi da un procedimento penale, come specificato dall'art. 7 co. 2 della normativa europea.²⁶

Come si vede, sebbene lo Stato di cittadinanza conservi i dati suesposti e sia il destinatario delle richieste di informazioni che gli altri membri dell'Unione possono rivolgere secondo il meccanismo previsto dagli artt. 6 e 7 DQ, non può dirsi che esso sia anche il vero proprietario delle informazioni ricevute. Non solo dal caso suesposto di cui all'art. 7 co. 2 DQ, ma in più punti, infatti, la decisione quadro si preoccupa di sottolineare che il vero "owner" dei dati è in realtà lo Stato di condanna, come si evince anche dal fatto che l'Autorità centrale di nazionalità non ha, come anticipato, discrezionalità nella conservazione e nell'aggiornamento delle informazioni che gli sono inviate dal Paese di condanna.

A protezione dei dati personali oggetto della risposta, l'art. 9 d. lgs. 74/2016 prevede che questi possano essere utilizzati solo al fine del procedimento penale per cui sono stati richiesti o per il diverso scopo indicato già nella richiesta, salvo che l'utilizzo dei medesimi dati giudiziari sia finalizzato alla prevenzione «di un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza», eccezione già prevista dall'art. 9 della decisione quadro.

Da ultimo, il legislatore italiano ha apportato alcune modifiche al d.P.R. 14.11.2002 n. 313. Di particolare rilevanza l'inserimento, all'art. 2 (che offre le definizioni), delle lett. a-bis) e p-bis). Il "casellario giudiziale europeo" è oggi definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani», mentre per "autorità centrale" si intendono gli «enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea». Ancora, il decreto in oggetto ha inserito all'interno del T.U. il Titolo II-bis, rubricato "casellario giudiziale europeo", ove sono indicati, in conformità alla decisione quadro 2009/315/GAI, i provvedimenti iscrivibili per estratto ed in particolar modo le condanne "europee" nei confronti di cittadini

²⁶ In tale evenienza, lo Stato richiesto indica quale sia il Paese di condanna, così che l'interessato possa rivolgere direttamente a quest'ultimo la richiesta di informazioni, come specificato anche dall'art. 7 co. 1 lett. b d. lgs. 74/2016.

italiani ricevute dall'Ufficio centrale (saranno quindi iscritte per estratto le informazioni obbligatorie, facoltative e supplementari) con le successive, pertinenti decisioni. L'Ufficio centrale provvede dunque alla raccolta di tali dati, alla loro conservazione e all'eliminazione a seguito di comunicazione ad opera dello Stato di condanna, alla trasmissione delle informazioni concernenti le condanne pronunciate dall'autorità giurisdizionale italiana nei confronti di cittadini di altri Paesi membri, nonché all'invio delle richieste alle altre Autorità centrali e alle risposte alle domande pervenute.

Da ultimo, il neointrodotta art. 21-bis disciplina il certificato del casellario giudiziale europeo rilasciato dall'Ufficio di cui all'art. 19 d.P.R. 313/2002 all'Autorità centrale di altro Stato membro relativo alle condanne a carico di un cittadino italiano, in cui figurano sia le condanne iscritte nel casellario nazionale sia in quello europeo. Naturalmente, anche il cittadino italiano interessato potrà ottenere il rilascio del predetto certificato, a seguito di richiesta non motivata, come prevede il nuovo art. 25-ter, mentre l'art. 28-bis disciplina la richiesta proveniente da una pubblica amministrazione.

Come si è visto, l'obiettivo non celato dell'intervento del legislatore europeo è la semplificazione ed il miglioramento dello scambio di informazioni circa i precedenti giudiziari dei cittadini dell'UE, strumento capace di combattere i crimini transnazionali ma anche di prevenirli²⁷. Nel perseguimento di tale finalità, uno spazio di sicuro interesse è occupato dalla previsione di un formato europeo standardizzato per la richiesta di informazioni e la conseguente risposta (allegati A e B) della DQ, così da perseguire l'obiettivo primario di rendere comprensibili e facilmente accessibili le notizie. Tale formato standard dovrebbe, infatti, consentire lo scambio di informazioni «in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati»²⁸.

L'art. 11 § 4 della decisione quadro 2009/315/GAI demanda poi ad un successivo atto del Consiglio la predisposizione del formato standardizzato nonché la definizione delle modalità per lo scambio dei dati per via elettronica.

3. Al fine di sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne nel contesto europeo, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/316/GAI, recepita con d. lgs. 12.5.2016 n. 75²⁹. Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è, in primo luogo, un sistema informatico decentrato, che consiste in una interconnessione elettronica di banche dati relative ai casellari giudiziari degli Stati membri.

²⁷ Per G. IUZZOLINO, *La recidiva europea. Il valore dei precedenti penali negli Stati membri*, cit., 675, «soltanto un efficace sistema di circolazione delle informazioni assicura la concreta attuazione del principio di assimilazione e fa sì che le persone condannate non possano sottrarsi alle conseguenze del loro passato criminale spostandosi dallo Stato membro della condanna ad altri Stati membri».

²⁸ Così, testualmente, il considerando n. 17 della DQ 2009/315/GAI.

²⁹ D. lgs. 12.5.2016 n. 75, pubblicato in *G.U.* del 20.05.2016, serie generale n. 117, adottato in conformità agli artt. 1 e 20 l. 9.7.2015 n. 114 («Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014»), pubblicata in *G.U.* 31.7.2015 n. 176.

I dati concernenti le condanne restano, si noti, conservati a livello nazionale ed iscritti nel casellario giudiziale di ogni singolo Paese. È stata dunque accantonata la proposta di istituire un casellario centrale europeo, che pur era stata accarezzata dalla Commissione nel Libro bianco del 2005. La scelta operata dalla decisione del 2009 va invero in senso opposto. Non solo, infatti, non si istituisce una banca dati centralizzata di casellari giudiziari (come specifica l'art. 2 della decisione), ma non si intende neppure "mettere in rete" i casellari nazionali: le autorità centrali, infatti, non potranno accedere direttamente in linea alle banche dati statuali³⁰.

La piattaforma europea per lo scambio telematico dei dati dei casellari giudiziari ECRIS si compone di due elementi: un *software* di interconnessione per lo scambio delle informazioni (fornito dalla Commissione, che dovrà offrire anche supporto e assistenza tecnica) e di un'infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata e che, almeno inizialmente, sarà la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni curata dalla Commissione europea (s-TESTA), come prevede l'art. 3 della decisione³¹.

Quando l'autorità centrale di uno Stato membro debba trasmettere le informazioni estratte dal proprio casellario giudiziale ex artt. 4 §§ 2 e 3 e 7 della decisione quadro 2009/315/GAI, dovrà utilizzare il formato standard che la decisione 2009/316/GAI ha predisposto a tale scopo. L'art. 3 d. lgs. 75/2016 specifica sul punto che sarà l'Ufficio centrale presso il Ministero della giustizia a curare la gestione del neo istituito sistema informatizzato che coopera con ECRIS. Per la trasmissione dei dati relativi alla denominazione e qualificazione giuridica del reato è prevista una tavola comune delle categorie di reato (Allegato A), mentre per i dati concernenti il contenuto della condanna - e segnatamente la pena - è fornita una tavola comune delle categorie delle pene e altre misure (Allegato B). Ogni categoria e sottocategoria di reato, così come ogni misura sanzionatoria, è contraddistinta da un codice numerico (ad esempio, per il genocidio si deve indicare il codice 010100). Ancora, l'Autorità centrale che trasmette la comunicazione potrà specificare il livello di realizzazione del reato (consumazione, tentativo), il grado di partecipazione (autore, concorrente o istigatore/organizzatore, cospiratore) e alcuni motivi di esonero dalla responsabilità (infermità mentale o imputabilità diminuita), oltre che l'applicazione della recidiva.

Lo scopo della predisposizione di tali tavole è rendere veloci e facilmente comprensibili le informazioni trasmesse, senza, naturalmente, stabilire equivalenze giuridiche tra reati e pene disciplinati a livello nazionale³². In questo modo, infatti, si

³⁰ G. DI PAOLO, *La circolazione dei dati personali e del casellario giudiziario*, in *CP* 2011, 4045 nota che «la decisione non intende realizzare un casellario europeo "centralizzato", ma si limita a istituire, per così dire, una rete *peer to peer*». Della medesima opinione D. CIMADOMO, *Il casellario giudiziario*, cit., 845, il quale sottolinea che la decisione 2009/316/GAI ha istituito «una rete paritaria contenente un numero di nodi equivalente che fungono sia da cliente sia da servente verso gli altri nodi della rete».

³¹ Il sistema informatizzato di scambio delle informazioni ECRIS era per vero già stato istituito il 26.4.2012, grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione europea.

³² Il considerando n. 12 della decisione 2009/316/GAI osserva che l'adozione delle tavole di riferimento per reati e pene «dovrebbe[ro] facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse», benché, naturalmente,

cercano di superare le difficoltà linguistiche e, prima ancora, le differenze giuridiche esistenti tra i vari ordinamenti degli Stati membri. In via eccezionale, qualora il reato o la sanzione non trovino specifica corrispondenza nelle tavole, il trasmittente potrà indicare il codice della “categoria aperta” della pertinente classe di reato o di pena o, in mancanza, si utilizzerà il codice “altri reati” o “altre pene e misure”, come specifica l’art. 4 commi 2 e 4 del decreto legislativo di attuazione della decisione. Per migliorare progressivamente la puntualità dei codici, ogni Stato membro dovrà fornire al segretariato generale del Consiglio un elenco di reati nazionali e di pene, in ognuna delle categorie delle tavole di cui agli allegati A e B, in modo che il Consiglio possa, ex art. 6 della decisione, adottare le modifiche degli allegati che si rivelino necessarie e pervenire alla compilazione di un manuale non vincolante che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni attraverso ECRIS³³.

Per ciò che concerne le categorie di reati e di pene, si può in prima battuta accogliere con favore lo sforzo di completezza del legislatore europeo, benché alcune specificità dell’ordinamento interno potranno dar luogo a difficoltà di “incasellamento”.

Nel dettaglio, ad esempio, la tavola di cui all’allegato A non distingue “a monte” l’elemento soggettivo del reato, prevedendo soltanto alcune specifiche fattispecie colpose, tralasciando altresì la categoria interna del delitto preterintenzionale. All’opposto, sempre a titolo esemplificativo, tra i parametri applicabili a tutte le fattispecie di reato figura il “grado di partecipazione”, che consente di distinguere tra autore, concorrente e finanche cospiratore, figure che tuttavia mal si conciliano con la concezione monistica dell’illecito concorsuale fatta propria dall’art. 110 Cp. Ancora, in tema di illecito concorsuale, le categorie predisposte non sembrano *prima facie* consentire di includere il concorso esterno in associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis Cp.

Altre difficoltà di adattamento, poi, potrebbero derivare dalla valutazione di una precedente condanna per un reato ignoto al nostro ordinamento, quale il ricatto, previsto con il codice 091700, il quale potrebbe, al più, essere ricondotto alla fattispecie di estorsione di cui all’art. 629 Cp, benché lo stesso legislatore europeo distingua le due ipotesi (al delitto da ultimo richiamato è infatti associato il codice *ad hoc* 090800).

Con l’attuazione dei due atti europei, dunque, nei rapporti tra Stati membri non sarà più applicabile il precedente meccanismo di cui all’art. 22 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (che è infatti sostituito dalla DQ 2009/315/GAI e che rimarrà “operativo” soltanto nei rapporti tra Stati membri e Stati terzi). Restano, invece, impregiudicate la via disciplinata dall’art. 13 della Convenzione anzidetta, che è soltanto “completato” dalla decisione quadro in parola, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra

secondo il Considerando n. 14, le tavole stesse non siano «destinate a stabilire equivalenze giuridiche tra i reati, le pene e le misure esistenti a livello nazionale».

³³ L’art. 5 d. lgs. 75/2016 specifica sul punto che l’Ufficio centrale deve provvedere a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B del decreto, curandone altresì l’aggiornamento.

Stati membri, così come il meccanismo predisposto dall'art. 6 § 1 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'UE del 2000, che ha il pregio di porre in relazione non le Autorità centrali dei singoli Stati contraenti, bensì, direttamente, le autorità giudiziarie degli stessi.

4. Gli atti europei recentemente recepiti dal legislatore italiano e brevemente analizzati presentano, a parere di chi scrive, alcuni inconvenienti che rendono lo strumento della comunicazione delle precedenti condanne tra gli Stati membri dell'UE certamente meno effettivo di quanto auspicato³⁴.

In primo luogo, dal punto di vista dei soggetti, l'operatività della decisione europea per le sole persone fisiche, come anticipato, lascia più di un dubbio, specialmente alla luce della rilevanza che ha assunto, nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato, a seguito dell'adozione d. lgs. 8.6.2001 n. 231. Sul punto, non resta che auspicare un allargamento delle maglie dello scambio anche di tali informazioni, come lascia intendere il già ricordato considerando n. 7 del Preambolo della DQ 2009/315/GAI.

A tale limite conoscitivo si unisce anche l'impossibilità di fornire dati completi che non riguardino i cittadini di uno Stato membro, per i quali rimane in vigore la Convenzione del 1959 più volte citata. Le decisioni del Consiglio del 2009 e i decreti legislativi di adattamento interno non superano, infatti, un problema fondamentale già da tempo avvertito a livello europeo, ossia il reperimento di informazioni sul passato criminale dei cittadini extracomunitari³⁵. Allo stato attuale, proprio l'origine extraeuropea di tali soggetti non consente l'operatività delle decisioni analizzate, mancando, come evidente, la possibilità di conservare le informazioni presso il Paese di cittadinanza. Per poter avere una panoramica completa circa le precedenti sentenze emesse nei confronti di tali soggetti, dunque, l'autorità giudiziaria – *rectius*, l'autorità centrale – deve interrogare il casellario giudiziale di ciascun Paese membro. Per ovviare a tale inconveniente, il 19 gennaio 2016 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva di modifica della decisione quadro 2009/315/GAI e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI³⁶. La proposta è volta, in sintesi, all'estensione della copertura di ECRIS e dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale ai cittadini di paesi terzi, apolidi o persone di cui non si conosca la

³⁴ L'importanza di migliorare lo scambio transfrontaliero di informazioni estratte dai casellari nazionali è stata ribadita, da ultimo, anche nelle Conclusioni adottate al Consiglio di Ypres del 26 – 27 giugno 2014.

³⁵ La dottrina pressoché unanime ha sottolineato tale aporia. Sul punto, si v. G. DI PAOLO, *La circolazione dei dati personali e del casellario giudiziale*, cit., e M. GIALUZ, *Il casellario giudiziale europeo: una frontiera dell'integrazione in materia penale*, cit.

³⁶ Già nel programma di Stoccolma «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (2010/C 115/01) pubblicato in *G.U.* 4 maggio 2010, C 115/11 e nel Piano di azione adottato dalla Commissione, era previsto che quest'ultima assumesse l'iniziativa di emanare una proposta legislativa per l'istituzione di un registro europeo dei cittadini di Paesi terzi condannati all'interno dell'Unione. La proposta di direttiva del 19 gennaio 2016 COM(2016)7 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e sostituisce la decisione 2009/316/GAI è consultabile in lingua italiana in <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-7-IT-F1-1.PDF>.

nazionalità. Al fine di identificare l'autorità in possesso delle informazioni sugli antecedenti penali di un cittadino di un paese terzo, si propone l'introduzione di un sistema decentrato, basato su un filtro - indice e su un meccanismo di ricerca "hit - no hit". Ogni Stato che abbia condannato un cittadino extracomunitario dovrà conservare tutte le informazioni in suo possesso e creare un filtro - indice in forma anonima da trasmettere a tutti gli altri Stati membri, insieme agli eventuali aggiornamenti. L'autorità interessata, al fine di conoscere se e dove siano state pronunciate condanne a carico di un soggetto non cittadino europeo, potrà consultare tali filtri - indice. In caso di ricerca con esito positivo, il sistema indicherà al richiedente soltanto lo Stato in possesso delle informazioni, cui dovrà in seconda battuta essere inviata la richiesta tramite ECRIS. Per ovviare alle difficoltà di identificazione dei cittadini extracomunitari, infine, la proposta prevede la conservazione obbligatoria delle impronte digitali in capo allo Stato di condanna.

Da ultimo, si osserva come con le decisioni in commento il legislatore europeo abbia, come si è cercato di evidenziare, prediletto la strada della connessione decentrata dei casellari giudiziari nazionali, soluzione in cui ogni Paese rimane responsabile dell'iscrizione e della conservazione dei dati nel proprio registro dei precedenti. Tale meccanismo lascia residuare, tuttavia, alcuni inconvenienti non facilmente risolvibili, *in primis* la persistente discrasia tra il Paese deputato a conservare le informazioni estrapolate dai registri nazionali ed il vero proprietario dei dati trasmessi, vale a dire lo Stato di condanna. L'informazione circa l'esistenza del precedente viene infatti inviata da quest'ultimo al solo Stato di cittadinanza, e non a tutti i Paesi membri dell'Unione, ciò che renderebbe più accessibile la consultazione dei dati.

In tale prospettiva, l'adozione della soluzione intermedia di un indice europeo delle condanne già tratteggiata dalla Commissione nel Libro bianco del 2005 avrebbe potuto essere più efficiente, restituendo al richiedente l'informazione circa i Paesi in cui l'individuo oggetto del controllo sia stato condannato in precedenza. La soluzione da ultimo prospettata, poi, consentirebbe - alla luce della nuova proposta di direttiva europea citata - di parificare la conoscenza delle condanne pronunciate a carico di qualsivoglia individuo, cittadino comunitario o meno. In una prospettiva di crescente potenziamento dello scambio di informazioni in materia penale, infine, si potrebbe pensare - sulla scia di quanto dispone l'art. 6 della Convenzione europea del 2000 - all'opportunità di rendere l'indice europeo consultabile, - senza l'"intermediazione" dell'Autorità centrale - direttamente dalle autorità giurisdizionali nazionali, le "vere" interessate alle risultanze dalla richiesta.